

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER LA GESTIONE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DEL COMUNE DI PESCIA.

TRA

La **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO** (di seguito denominata “Soprintendenza”), con sede legale a Firenze, Piazza de' Pitti 1, codice fiscale 94160030485, rappresentata dall' Arch. Antonella Ranaldi, in qualità di Soprintendente

e

Il **COMUNE DI PESCIA**, con sede in Pescia (PT), piazza Mazzini, n. 1, codice fiscale 00141930479 rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 – Gestione delle Risorse e Promozione – Dott. Anna Maria Petri

di seguito denominate le “Parti”

VISTI

- la L. 241/1990, art. 15, e il D.Lgs 267/00, che prevedono che le amministrazioni pubbliche possano concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa improntati a criteri di economicità e di efficacia;
- il TUEL 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., e in particolare: l'art. 102 che specifica l'obbligo per ciascun soggetto pubblico di garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità, anche tramite accordi tra il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, secondo le modalità definite dall'art. 112 del medesimo D.Lgs. 42/2004;
- la L. 29 luglio 2014, n. 106, di conversione, con modificazioni, del D. L. 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:

- la Soprintendenza assicura sul territorio di competenza la tutela ai sensi dell'art. 41 del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 e promuove la sottoscrizione di accordi anche di collaborazione scientifica e di iniziative funzionali alla promozione e al sostegno di ricerche, studi e altre attività conoscitive e formative aventi a oggetto il patrimonio culturale del territorio e la sua diffusione, ai sensi degli artt. 118 e 119 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio da ora detto “Codice”;
- la normativa vigente consente una molteplicità di forme di collaborazione e in particolare, ai sensi dell'art. 112 c. 4 del Dlgs 42/2004 “Codice”, è possibile concludere accordi fra lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche in ambiti subregionali, per assicurare una adeguata fruizione e valorizzazione dei beni culturali ivi presenti;
- il Protocollo di Intesa tra il Ministero della Cultura (Ministero) e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto in data 24/7/2014 ha individuato, fra gli obiettivi prioritari, il coordinamento e l'integrazione fra le strutture statali e civiche;

- il territorio del Comune di Pescia ha restituito un patrimonio archeologico diffuso di proprietà statale, attualmente in corso di studio e di valorizzazione e meritevole di fruizione pubblica anche a seguito dei recenti interventi effettuati dalla Soprintendenza. Tale patrimonio, oggetto del presente Accordo di collaborazione, è costituito:
 - dai materiali allocati nei seguenti depositi: Magazzino presso uffici comunali, Ex carcere Pescia, località Veneri e magazzino Mercato Fiori Toscana, via Salvo d'Acquisto di proprietà comunale;
 - dai materiali temporaneamente esposti ma preclusi alla pubblica fruizione
- è interesse comune della Soprintendenza e del Comune di valorizzare e rendere fruibile in forma stabile e secondo le migliori condizioni e occasioni la cultura materiale archeologica del territorio di Pescia, curando e organizzando eventi che concorrono a promuoverne la conoscenza;
- è stato istituito un Comitato Scientifico del Museo Civico che annovera fra i suoi membri le competenze specialistiche e professionali idonee alla definizione del progetto scientifico e allestitivo del Museo Civico di Pescia, con particolare attenzione alla curatela di tutti gli aspetti espositivi della sezione archeologica;
- il Comune è disponibile a supportare con risorse umane e finanziarie il nuovo allestimento di un percorso museale permanente all'interno di spazi e aree espositive destinati esclusivamente a tale scopo nel Museo Civico e a garantirne l'apertura ordinaria e la gestione di visite guidate;

CONSIDERATO CHE:

1. il Comune di Pescia ha tra le sue finalità istituzionali (art. 1 Statuto Comunale) anche quelle di promuovere e di divulgare la storia del territorio ricadente nei limiti amministrativi di propria competenza, al fine di sensibilizzare e di favorire la partecipazione della comunità civile alla conoscenza e alla promozione del medesimo;
2. è reciproco interesse sviluppare in modo organico la collaborazione tra gli Enti al fine di perseguire obiettivi comuni;
3. la stipula di un Accordo di collaborazione scientifica fra Soprintendenza e Comune permette di attivare sinergie e consente di garantire la migliore fruizione possibile del patrimonio archeologico da parte del pubblico;
4. all'interno di ciascuna istituzione sono presenti competenze specialistiche e professionali adeguate che possano collaborare col comitato scientifico del Museo Civico per mettere in atto attività di produzione e promozione della conoscenza e di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio comunale;
5. le attività didattiche e di promozione del territorio costituiscono un'opportunità di crescita formativa per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e per la società civile del Comune di Pescia che possono apprendere e approcciare direttamente la realtà e le tematiche connesse alla ricerca archeologica sul campo e in laboratorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo di valorizzazione, la Soprintendenza e il Comune definiscono indirizzi, obiettivi e strategie comuni per il ricordinò, la conoscenza, lo studio e la valorizzazione del patrimonio archeologico di Pescia e si impegnano a incrementare la fruizione pubblica di detta eredità culturale di proprietà statale con la gestione e l'apertura al pubblico dei Musei Civici.

L'Accordo individua altresì forme di coinvolgimento del Comune e della Soprintendenza nella attivazione di consulenze specialistiche e professionali esterne (professionisti archeologi e architetti) che supportino il lavoro del Comitato Scientifico del Museo Civico nella definizione del progetto scientifico e di quello allestitivo della sezione archeologica del Museo Civico. L'individuazione delle professionalità esterne di consulenza scientifica sarà supervisionata e approvata dalla Soprintendenza.

Art. 3 – Beni oggetto dell'Accordo

Sono oggetto del presente Accordo i beni culturali di interesse archeologico di proprietà statale allocati temporaneamente presso i depositi del Comune menzionati nelle premesse del presente Atto e destinati all'esposizione nella sezione archeologica del Museo Civico, come risultano dall'allegato inventario.

Art. 4 – Finalità

1. Il presente Accordo è finalizzato a promuovere lo studio, la conoscenza, la fruizione e la valorizzazione del territorio di Pescia attraverso la sua cultura archeologica per lo sviluppo di un percorso turistico-culturale e naturalistico integrato con altri luoghi della cultura che insistono nei territori della provincia di Pistoia e di Firenze.
2. Ulteriore finalità del presente Accordo è la definizione di una programmazione coordinata e condivisa di attività formative e didattiche ed eventi culturali, di promozione del territorio compreso nel Comune di Pescia, con valenza annuale e con diversa periodicità, secondo le eventuali occorrenze (giornate di aperture straordinarie dei luoghi della cultura statali, come calendarizzate dal Ministero della Cultura).

Art. 5 – Linee strategiche

La Soprintendenza e il Comune stabiliscono che il piano di valorizzazione integrata è improntato alle seguenti linee strategiche:

- a) miglioramento della qualità della fruizione e dell'accoglienza mediante la predisposizione di percorsi di visita e di itinerari di valorizzazione territoriale idonei, tenendo conto dei livelli minimi uniformi di qualità definiti dal Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2018 n. 113 *“Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”*;
- b) coinvolgimento, nel processo di valorizzazione concordato, secondo principi di sussidiarietà orizzontale, di soggetti, anche collettivi, istituzionali e non, espressione della società civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche prevedendo, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni;

- c) implementazione e sviluppo di progetti e accordi tesi a ricercare la partnership di soggetti privati interessati a compartecipare alla progettazione, finanziamento e gestione di attività imprenditoriali in settori connessi al patrimonio culturale: industrie creative culturali, industrie votate al recupero dei “saperi” e tradizioni locali, industrie della filiera del turismo culturale sostenibile;
- d) elaborazione e realizzazione di misure di sperimentazione e innovazione nel campo della conoscenza, comunicazione e gestione del patrimonio culturale;
- e) collaborazione nella programmazione delle iniziative, al fine di garantire la loro coerenza con le finalità istituzionali e l’alto valore storico-documentario del territorio e della cultura materiale di Pescia antica ed alla loro più ampia divulgazione possibile attraverso la stampa e attraverso i più idonei e innovativi canali mediatici.

Art. 5 – Obiettivi

Nell'ambito delle linee strategiche di cui all'articolo 4, le Parti concordano, con il presente atto, di pervenire a specifici progetti condivisi finalizzati a:

1. concorrere allo sviluppo delle competenze professionali (a titolo di esempio: guide e operatori turistici, etc.) per la salvaguardia e la fruizione pubblica del patrimonio culturale;
2. realizzare mostre, manifestazioni e iniziative a carattere culturale, nonché convegni, corsi, seminari ed altre attività con finalità formative e divulgative;
3. attuare attività didattiche ed educative per le scolaresche di ogni ordine e grado del Comune di Pescia;
4. promuovere e ospitare rassegne di spettacoli, di concerti e di letture, nonché manifestazioni di intrattenimento e sportive, nel pieno rispetto della destinazione d’uso del Bene culturale e di quanto previsto in materia di canoni di concessione in utilizzo di spazi demaniali;
5. progettare, promuovere e realizzare percorsi turistici, itinerari di visita e formativi e migliorare i servizi per i cittadini e i visitatori;
6. realizzare strumenti innovativi di conoscenza, di documentazione e di educazione al patrimonio culturale, idonei a consentire ai visitatori di seguire, anche contestualmente al loro svolgimento, le attività di restauro conservativo del patrimonio archeologico;
7. realizzare servizi di accoglienza finalizzati a migliorare la qualità dell’offerta culturale e a realizzare economie di gestione, nonché a valorizzare le tradizioni artigianali ed enogastronomiche del comprensorio;
8. favorire l’accessibilità inclusiva al Museo al fine di migliorare la rete di connessioni con gli altri siti di interesse culturale, regionali e interregionali;
9. promuovere e ospitare attività culturali in partenariato con enti pubblici e privati operanti in Italia e anche all’estero;
10. stimolare la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie, necessarie al perseguimento delle finalità previste dal presente Accordo;
11. realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali, secondo le scelte amministrative di ciascun Ente per le aree di propria competenza;
12. gestire, direttamente o indirettamente, le attività di valorizzazione del patrimonio, ai sensi dell’art. 115, comma 1 del Codice, ovvero attuare la gestione indiretta tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata.

Art. 6 - Obblighi delle parti

La Soprintendenza e il Comune si impegnano a:

1. elaborare un piano di comunicazione integrata del patrimonio archeologico del territorio di Pescia, che preveda la definizione di una segnaletica informativa dei percorsi di visita museali ed

extra museali;

2. attuare un tavolo permanente di coordinamento delle attività di valorizzazione e promozione, che si riunirà almeno una volta all'anno, per definire strategie condivise, accordi attuativi e dettagliare i programmi delle iniziative da realizzare unitamente alla descrizione dei tempi necessari alla loro attuazione, delle risorse stanziare, delle modalità di realizzazione e degli attori coinvolti;
3. concordare annualmente obiettivi, azioni e attività da perseguire sulla base delle cui specificità definire, di volta in volta, le forme di collaborazione e la ripartizione delle responsabilità, con particolare attenzione al tema della sicurezza dei luoghi e delle persone coinvolte;
4. individuare soluzioni condivise per il superamento di eventuali divergenze che potrebbero verificarsi nella attuazione del presente Accordo.
5. Rimandare a eventuali forme di accordo, protocolli di intesa o altre modalità di reciproco impegno che verranno decise e intraprese in base al tipo di iniziativa da attuare.

In particolare, il Comune si impegna ad assicurare:

- l'ingresso agli spazi espositivi e museali oggetto del presente Accordo, condividendo le esigenze dettate dalla tipologia e dalle richieste dell'utenza, garantendo un'apertura per un numero di giorni annui che saranno decisi di comune accordo sulla base della vigente normativa;
- l'adeguatezza delle condizioni di assetto e sistemazione dei beni, si rispetto alle esigenze di conservazione, sia rispetto agli obiettivi di valorizzazione e di fruizione;
- la sicurezza all'interno degli spazi espositivi oggetto del presente Accordo; l'Amministrazione dello Stato è sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone, cose o incidenti di qualsiasi natura provocati o collegati alle attività connesse all'espletamento del servizio;
- la conservazione dei beni con particolare riguardo alla custodia, vigilanza e sorveglianza dei beni medesimi, nonché a mantenere le condizioni di decoro ambientale, senza nessun onere economico a carico del Ministero;
- la conservazione del patrimonio culturale oggetto del presente Accordo e delle aree espositive, senza nessun onere economico a carico del Ministero e nel rispetto della legislazione vigente, nonché a segnalare le necessarie attività di manutenzione straordinaria e di restauro dei beni monumentali;
- la segnalazione tempestiva agli organi preposti alla tutela di eventuali problemi legati alla conservazione del patrimonio culturale presente nelle aree oggetto del presente Accordo.

Nell'espletamento delle attività di gestione, il Comune dovrà individuare il responsabile della sicurezza e gli addetti alla manutenzione ordinaria e pulizia.

E' ammesso l'utilizzo di personale volontario, organizzato in associazioni regolarmente riconosciute o comunque iscritte in albi pubblici, purché l'attività di tali soggetti sia di supporto a quella svolta dall'Amministrazione comunale e regolamentata da atti formali del Comune, preventivamente concordati con la Soprintendenza e in conformità alle linee guida contenute nella Magna Charta del Volontariato dei Beni Culturali, elaborata dal Segretariato Regionale per la Toscana (ex Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana) Regione Toscana e CESVOT.

Al termine del periodo di durata del presente Accordo (anni tre), il Comune si impegna a inviare alla Soprintendenza una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in riferimento alle attività di gestione e di valorizzazione dei beni archeologici nei Musei Civici di Pescia.

La Soprintendenza si impegna:

- ad affidare le attività scientifiche propedeutiche alla completa conoscenza e riordino del patrimonio archeologico in deposito (censimento, catalogazione e studio dei materiali archeologici e riunificazione della documentazione scientifica bibliografica e archivistica e di scavo inerenti gli stessi) a personale avente qualifica professionale di archeologo, o

comunque laurea con specializzazione in archeologia;

Oneri economici

Per le attività di promozione e valorizzazione del Museo e dei suoi contenuti attraverso iniziative non aventi scopo di lucro, il Comune è autorizzato all'utilizzo delle immagini connesse senza gli oneri di cui all' art 108 e ss. del Codice; è fatto divieto di cessione dell'uso delle immagini, salvo a soggetti preposti alla promozione turistico-culturale incaricati dal Comune e senza scopo di lucro.

Per le attività a scopo di lucro, quali vendita di cartoline, gadget, pubblicazioni, riprese TV e simili, il Comune dovrà chiedere la prevista autorizzazione all'uso di immagini e versare gli oneri di cui all'art. 108 e ss. del Codice, con le modalità che saranno di volta in volta specificate dalla Soprintendenza.

Le Parti, inoltre, procederanno a determinare contestualmente la distribuzione degli oneri economici concernenti le iniziative, progetti e attività non rientranti nel contenuto delle obbligazioni assunte da ciascuna con il presente Accordo.

Prerogative del Ministero

Il Ministero, in conformità alla legislazione vigente:

- fornisce attività di consulenza specialistica alla redazione del progetto scientifico, del progetto allestitivo del Museo Civico con la presenza dei suoi funzionari tra i membri del Comitato Scientifico del Museo Civico, e convalida e ratifica la scelta delle professionalità e dei consulenti esterni individuati per tale scopo;
- autorizza opere, interventi, analisi e lavori sui beni culturali di sua proprietà esposti nel museo;
- autorizza, formula e realizza anche in autonomia programmi e progetti, nonché stipula accordi e convenzioni e rilascia concessioni per studi, ricerche e restauri archeologici del patrimonio culturale esposto nei dei Musei Civici, dandone avviso con congruo anticipo e, ove necessario, concordandone le modalità di svolgimento in relazione alle attività di valorizzazione e di fruizione;
- esercita attività di vigilanza e alta sorveglianza sui beni culturali di sua proprietà e procede a visite ispettive e sopralluoghi al fine di avere cognizione diretta delle situazioni di fatto e di verificare la corretta applicazione dell' Accordo;
- adotta le misure indispensabili per la salvaguardia dei beni culturali in caso di inerzia del Comune;

Art. 7 – Responsabilità

Al fine di dare attuazione al presente Accordo e conseguire gli obiettivi prefissati, le Parti concordano di individuare quali referenti:

- o per la Soprintendenza: il Soprintendente arch. Antonella Ranaldi, che delega la responsabilità del coordinamento delle attività al Funzionario archeologo responsabile del territorio, dott. Arianna Vernillo;
- o per il Comune di Pescia le responsabilità sono in capo al Dirigente del Servizio 1 – Gestione delle Risorse e Promozione – dott. Anna Maria Petri;

Il personale di entrambe le Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e

integrazioni.

Art. 8 - Durata

- Il presente accordo avrà durata triennale e sarà rinnovabile, se ritenuto opportuno dalle Parti, attraverso una formale comunicazione fino a un massimo di tre rinnovi. Ciascun ente potrà recedere, con motivata giustificazione, dando comunicazione scritta all'altro firmatario con un preavviso di quarantacinque giorni.
- Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

Art. 9 – Privacy

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il Dlgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy"), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Art. 10 - Clausola compromissoria, controversie e recesso

Le Parti possono recedere dal presente Accordo in caso di mancato rispetto degli impegni reciprocamente assunti. Ai fini dell'esercizio del potere di recesso: ogni parte, esplicitandone la motivazione, provvederà a darne comunicazione scritta alle altre Parti interessate; il mancato rispetto degli impegni dovrà essere accertato dalle Parti in contraddittorio; le Parti hanno la facoltà di presentare documenti e memorie in merito a quanto contestato. Il Ministero potrà recedere insindacabilmente dal presente Accordo, qualora riscontrasse grave e persistente inerzia da parte del Comune, in particolare in ordine all'onere di manutenzione dei resti o grave inadempimento in relazione all'esecuzione di opere e/o lavori non autorizzati o qualora si riscontrassero gravi problemi per la conservazione dei beni archeologici o anche nel caso in cui si riscontrasse il mancato rispetto della garanzia della pubblica fruizione. Tale inadempimento dovrà essere accertato dalla Soprintendenza e dovrà esserne data comunicazione scritta al Comune, che dovrà essere contestualmente diffidato a provvedere entro i tempi congrui alla natura di quanto richiesto, entro un massimo di sessanta giorni dalla contestazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'Accordo si riterrà decaduto *ipso facto*.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente il Foro di Firenze.

Art. 11 – Comunicazioni ufficiali

Le attività realizzate sulla base del presente Accordo dovranno essere comunicate e diffuse facendo esplicito riferimento ad esso. La comunicazione e promozione dei beni oggetto del presente Accordo dovranno essere sottoposte all'approvazione della Soprintendenza. Essi dovranno comunque riportare la proprietà statale dei beni e il logo del Ministero. Le comunicazioni ufficiali potranno avvenire tramite PEC ai seguenti indirizzi:

per la SOPRINTENDENZA – sabap-fi@pec.cultura.gov.it

per il COMUNE DI PESCIA – comune.pescia@legalmail.it

Art. 12 - Firme e attuazione progetto

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990. Ai fini della sottoscrizione, vengono applicate le modalità telematiche previste dal Dlgs 30 dicembre 2010, n. 235 (Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale). L'Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Le attività concordate relative al progetto avranno inizio subito dopo la firma dell'Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

Il Soprintendente

Arch. Antonella Ranaldi

Il Dirigente del Servizio 1 – Gestione delle Risorse e Promozione

Dott. Anna Maria Petri

ALLEGATI: INVENTARIO DEI BENI ARCHEOLOGICI
